

UECOOP

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

NOTA INTERATTIVA N.7/8 - 18.11.2025

WWW.UECOOP.ORG



(in rosso gli elementi di integrazione rispetto all'ultimo monitoraggio effettuato)

Livello Nazionale

LEGGI, DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

D.L. 159/2025

31 ottobre 2025, n. 159 "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile".

Tra le principali novità si segnalano:

- l'ART 1 che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, autorizza l'INAIL alla revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico (intendendosi per tali le riduzioni del tasso di premio che l'Istituto riconosce alle aziende che hanno un basso indice infortunistico calcolato sulla base del rapporto tra il numero di infortuni e malattie professionali rispetto al numero di lavoratori – anno) e a effettuare la revisione dei contributi INAIL in agricoltura;

- l'ART. 2 che modifica la disciplina sui requisiti per l'accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità di cui all'art. 6 del [D.L. 91/2014](#), aggiungendo - come ulteriore condizione - l'assenza di condanne penali e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si riserva, inoltre, alle imprese agricole iscritte alla Rete, una parte delle risorse dell'INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d'impresa (si tratta dei progetti previsti dall'art. 11, comma 5, [D.lgs. n. 81/2008](#)) le cui modalità di attuazione sono demandate ad un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro 60 giorni dal 31 ottobre 2025;

- l'ART. 3 che, al comma 1, pone un criterio generale per la programmazione degli accertamenti ispettivi dell'INL, prevedendo una priorità per lo svolgimento dei controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato e che, ai commi 2 e 3, demanda a due Decreti ministeriali la definizione di modifiche e integrazioni alla disciplina sull'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento (i decreti ministeriali suddetti individueranno ulteriori ambiti di attività, a rischio più elevato, per i quali troverà applicazione l'obbligo in esame e definiranno, per la tessera di riconoscimento, un codice univoco anticontraffazione; si prevede altresì che la tessera sia utilizzata come badge). La norma in esame, ai commi da 4 a 6, modifica inoltre la disciplina sulla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili con estensione ad altri ambiti di attività a rischio più elevato (con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto);

- l'ART. 5 che reca un complesso di novelle – con riferimento ai profili della prevenzione e della formazione – alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al [D.lgs. 81/2008](#), con particolare riferimento:

a) alle attività dell'INAIL per la promozione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro;

b) alla promozione, da parte dell'INAIL, di interventi di interventi di sostegno per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti;

c) alla disciplina, per il tramite della contrattazione collettiva nazionale, dell'obbligo di aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, nel rispetto del principio "di proporzionalità", tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta;

d) alle procedure per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcolodipendenza dei lavoratori rientranti nel regime obbligatorio di sorveglianza sanitaria;

e) all'estensione dell'obbligo - a carico del datore di lavoro - di mantenere in efficienza i DPI e di assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante anche agli specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;

f) alla modifica delle norme sulle scale verticali fissate ad un supporto, nell'ambito della disciplina sulla sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni e nei lavori in quota;

g) alla modifica della disciplina sui sistemi di protezione contro le cadute dall'alto nei lavori in quota;

- l'ART. 6 che demanda ad un apposito Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (da adottare entro 90 giorni dal 31 ottobre 2025) l'individuazione dei criteri e dei requisiti per l'Accreditamento -dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- l'ART. 7 che reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa all'art. 18 del [D.L. 48/2023](#) che ha esteso ai settori dell'istruzione e della formazione (ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale) l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oggi ritenuta applicabile "anche a infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione - o da altro domicilio dove si trovi lo studente - al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e a quelli occorsi nel tragitto inverso" e che, al contempo, introduce il nuovo comma 784-novies all'art. 1 della [Legge](#)

[145/2018](#), al fine di escludere che le convenzioni stipulate, per i percorsi di formazione scuola-lavoro, tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante;

- l'ART. 10 che reca due novelle all'art. 30 del D.lgs. 81/2008, recante disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, provvedendo ad aggiornare il riferimento a specifico standard tecnico - cui si conformano i modelli di organizzazione e gestione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro - sostituendo, in particolare, quello non più vigente ("British Standard OHSAS 18001:2007") con quello attualmente vigente, ossia la "norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024") e prevedendo che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali promuova la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'UNI, per la consultazione gratuita delle norme tecniche e delle altre norme di peculiare valenza in merito ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché l'elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate;

- l'ART. 13 che - attraverso modifiche all'art. 5, co. 1, del [D.L. 179/2012](#) - dispone che l'obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell'impresa costituita in forma societaria, come previsto finora, ma sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del Consiglio di amministrazione e che, pertanto, per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese prevede che esse comunichino il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e , in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico con la specifica che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell'impresa (in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si dispone che l'ufficio del registro delle imprese sospenda la domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il predetto domicilio digitale);

- l'ART. 14 che, a decorrere dal 1° aprile 2026, stabilisce l'obbligo per i datori di lavoro - per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze - di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), al fine di fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, con la possibilità - per i datori di lavoro e per i soggetti abilitati e autorizzati - di utilizzare il SIISL per le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro previste dalla normativa vigente, rinviando l'individuazione delle modalità attuative ad un Decreto ministeriale da adottarsi entro 60 giorni dal 31 ottobre 2025;

- l'ART. 17 che novella gli artt. 20, 25, 39, 41 e 51 del D.lgs. 81/2008 al fine di:

- 1) specificare che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell'orario di lavoro (lett. a);
- 2) aggiungere, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica (lett. b);
- 3) rimettere ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore (lett. c);
- 4) includere, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni (lett. d, n.1), precisando che tale visita medica è volta altresì alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (lett. d, n. 2);
- 5) prevedere la possibilità, attraverso gli organismi paritetici, di assumere iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero con medici competenti (lett. e).

Il D.L. 159/2025 è in corso di esame presso la X^a in Commissione permanente del Senato ([S. 1706](#)).

D.L. 146/2025

[3 ottobre 2025, n. 146](#) *"Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio"* che apporta diverse modifiche al T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al [D.lgs. 286/1998](#).

Tra le principali novità si segnalano:

- la messa a regime di alcune misure sperimentate con il decreto flussi 2005 (la precompilazione delle domande di nulla osta, che consente di effettuare controlli prima del click day, e il limite di 3 domande per i datori che le presentano come utenti privati, senza affidarsi agli intermediari autorizzati);

- l'esplicita previsione che rende possibile impiegare regolarmente il cittadino straniero anche nelle more della conversione del permesso di soggiorno, oltre che mentre attende il primo rilascio o il rinnovo del documento;



- il prolungamento a un anno e l'armonizzazione della durata dei permessi di soggiorno rilasciati a tutte le vittime di sfruttamento lavorativo, che potranno accedere all'Assegno di Inclusione, oltre che alle vittime di tratta e di violenza domestica;
- la proroga per il triennio 2026-2028 della sperimentazione sugli ingressi al di fuori delle quote del decreto flussi (ma comunque nel limite di 10 mila annui) lavoratori stranieri da impiegare nell'assistenza di persone ultraottantenni o disabili;
- la definizione di un contingente triennale di ingressi per stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, definito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri;
- il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare entro 150 giorni dalla richiesta (anziché 90 giorni come previsto precedentemente);
- la ridefinizione dei soggetti che possono accedere al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera istituito dalla Legge di Bilancio 2025.

Il D.L. 146/2025 è stato assegnato alla I^a Commissione permanente della Camera ([C.2643](#)).

Legge 144/2025

[26 settembre 2025, n. 144](#) *“Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”.*

Con l'ART. 1 si delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
- b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
- c) stimolare il rinnovo dei CCNL nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori;
- d) contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (c.d. «dumping contrattuale»).

Con l'ART. 2, invece, si delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.

Legge 131/2025

[12 settembre 2025, n. 131](#) *“Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”.*

Il provvedimento si compone di 35 articoli, suddivisi in sei Capi:

Capo I (artt. 1 e 2) recante le norme generali;

Capo II (artt. 3-5) recante le disposizioni riferite alla programmazione strategica, alle risorse e al monitoraggio;

Capo III (artt. 6-11) recante le disposizioni dedicate ai servizi pubblici;

Capo IV (artt. 12-22) recante le norme sulla tutela del territorio

Capo V (artt. 23-30) recante le disposizioni in materia di sviluppo economico;

Capo VI (artt. 31-35) recante le disposizioni finali.

VED. [SCHEDA DI SINTESI UECOOP](#)

D.lgs. 123/2025

[1° agosto 2025, n. 123](#) *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti”.*

Il nuovo Testo Unico si compone di 205 articoli, suddivisi in sei parti:

Parte I (artt. 1-70) che disciplina l'imposta di registro;

Parte II (artt. 71-86) che disciplina le imposte ipotecaria e catastale;

Parte III (artt. 87-138) che disciplina l'imposta di successione e donazione;

Parte IV (artt. 139-168) che disciplina l'imposta di bollo e l'imposta di bollo su valori scudati (art. 19, DL 201/2011) oltre all'imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere;

Parte V (artt. 169-202) che contiene le norme che dispongono agevolazioni o regimi sostitutivi;

Parte VI (artt. 203-205) che contiene l'elenco delle norme abrogate e la norma che indica la data di entrata in vigore.

Il testo unico consta di quattro Allegati:

Allegato 1 che contiene la tariffa parte prima, la tariffa parte seconda e la tabella degli atti non soggetti a obbligo di registrazione;



Allegato 2 che contiene la tariffa delle imposte ipotecaria e catastale e la tabella delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali;

Allegato 3 che contiene la tariffa parte prima, la tariffa parte seconda e la tabella degli atti esenti da bollo;

Allegato 4 che reca il prospetto dei coefficienti per il calcolo del valore del diritto di usufrutto ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di successione e donazione.

Il provvedimento raccoglie in modo organico le norme vigenti e prevede l'abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

D.L. 95/2025

[30 giugno 2025, n. 95](#) *“Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.*

Il D.L. 95/2025 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 8 agosto 2025, n. 118](#).

Si segnalano le seguenti previsioni.

L'ART. 8 che differisce dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 la data di entrata in vigore delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cosiddetta “Sugar Tax”), recate dall'art. 1, commi da 661 a 674, della [Legge 160/2019](#).

L'ART. 9 che riduce l'aliquota IVA al 5% (in luogo del 22% e del 10% a seconda dei casi) da applicare alla compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione a condizione che non si applichi il “regime del margine” di cui agli artt. 36-40 del D.L. 41/1995.

L'ART. 14, commi da 1 a 4, che autorizzano la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione dei medesimi alloggi (comma 1).

Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive o termali ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (comma 2).

Si prevede, inoltre, che con Decreto ministeriale siano individuati: le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari, le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori, i criteri per l'assegnazione delle risorse e di revoca (nello specifico si prevede che, in ogni caso, gli alloggi che ricevono il contributo siano destinati ai lavoratori per un periodo non inferiore a 5 anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque con una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% del valore medio di mercato).

Il comma 5 interviene, invece, sull'art. 7-quinquies, commi 3 e 6, del [D.L. 113/2024](#), in materia di irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, prevedendo la proroga, dal 15 giugno al 15 dicembre 2025, del termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte degli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto.

L'ART. 15, comma 3-ter, che modifica l'art. 1, comma 555, della [Legge 207/2024](#), in materia di contrasto alla diffusione della febbre catarrale degli ovini, specificando che il contributo a fondo perduto ivi previsto è destinato alle sole imprese zootecniche riconosciute come focolaio dell'infezione e che abbiano subito danni in conseguenza della morte e dell'impossibilità di utilizzo produttivo di capi infetti.

L'ART. 19-BIS che modifica l'art. 1, comma 817, della [Legge 160/2019](#), prevedendo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane, possano rivalutare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

[TESTO COORDINATO](#)

[17 giugno 2025, n. 84](#) “Disposizioni urgenti in materia fiscale”.

Il D.L. 84/2025 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 30 luglio 2025, n. 108](#).
Si segnalano le seguenti previsioni.

L'ART. 6-BIS, che interviene in materia di esenzione dall'IMU per le strutture destinate allo svolgimento di attività sportive, precisando modalità e condizioni per l'applicazione del beneficio fiscale, prevedendo la determinazione annuale - ad opera dei Comuni - dei “corrispettivi medi” delle attività sportive svolte nel proprio territorio, con modalità concorrenziali al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste per l'esenzione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del [Regolamento MEF n. 200/2012](#). In attesa dell'attuazione operativa delle nuove disposizioni, viene prevista una misura transitoria: le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) possono beneficiare dell'esenzione IMU a condizione che siano iscritte al Registro nazionale delle attività sportive diventato operativo il 31 agosto 2022, a partire dall'anno di iscrizione. Non è previsto alcun rimborso per le somme eventualmente già versate negli anni precedenti dagli enti sportivi ai Comuni.

L'ART. 8 che reca modifiche alla disciplina sulla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali concernenti il Terzo settore, a seguito della “Comfort Letter” della Commissione europea del 7 marzo 2025.
Nello specifico, le disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli ETS entrano in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

In particolare, si fa riferimento:

- alla disciplina dei titoli di solidarietà (articolo 77);
- alla disposizione che qualifica “non commerciali”, ai fini delle imposte sui redditi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi (articolo 79, comma 2-bis);
- al regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali (articolo 80);
- al regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato (articolo 86).

Diversamente, l'efficacia delle disposizioni che disciplinano i titoli di solidarietà è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

NB: la “Comfort Letter” della Commissione europea, tuttavia, non corrisponde a una formale decisione di autorizzazione in quanto le conclusioni ivi riportate costituiscono solo una preliminare valutazione effettuata dai Servizi della Direzione Generale Concorrenza sulla base degli elementi forniti dalle Autorità italiane e, pertanto, non realizza la condizione prevista dal citato articolo 101, comma 10 [autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea], ai fini dell'efficacia delle disposizioni ivi richiamate.

L'ART. 9 che, attraverso una modificazione dell'art. 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del [D.P.R. 633/1972](#), al fine di estendere l'applicazione dell'inversione contabile agli appalti per il trasporto merci, elimina i vincoli applicativi dell'inversione contabile medesima legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente.

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di un'autorizzazione speciale. Fino alla piena operatività della norma, prestatore e committente possono accordarsi affinché l'IVA venga versata direttamente dal committente in nome e per conto del prestatore; questo accordo, valido per 3 anni, deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate tramite un modello apposito che sarà reso disponibile sul sito ufficiale (in caso di scelta di questa opzione, il prestatore e il committente sono solidalmente responsabili per il versamento dell'imposta). La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori.

L'ART. 14 che interviene sulla disciplina delle agevolazioni fiscali per le imprese sociali contenuta nell'art. 18 del D.lgs. 112/2017, precisando che le previsioni contenute nei commi 1 e 2, non sono più soggette alla procedura di rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione ma si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, a condizione che i profitti siano reinvestiti nelle attività sociali no profit.

Per quanto riguarda le detrazioni e le deduzioni per gli investitori nelle imprese sociali, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 18, commi 3, 4 e 5, resta in vigore la clausola sospensiva legata all'autorizzazione della Commissione europea, in quanto sono tuttora in corso discussioni tra lo Stato italiano e le istituzioni europee a proposito di tali misure.

[TESTO COORDINATO](#)

D.lgs. 77/2025

[21 maggio 2025, n. 77](#) “Disposizioni correttive al [D.lgs. 27/2023](#), recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012”.

Il testo sostituisce l'Allegato III del [D.lgs. 144/2008](#) con riferimento ai gruppi di infrazioni ai sui tempi di guida e di riposo e ai gruppi di infrazioni sul tachigrafo.

Legge 76/2025

[15 maggio 2025, n. 76](#) “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”.

L'ART 14 dispone in ordine all'applicabilità alle società cooperative delle disposizioni recate dalla legge “in quanto compatibili”.

D.L. 48/2025

[11 aprile 2025, n. 48](#) “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”.

Il DL 48/2025 è stato convertito dalla [Legge 9 giugno 2025, n. 80](#).

Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni.

ART. 33

L'articolo interviene sulla [Legge 108/1996](#), inserendo un nuovo articolo, il 14-bis, che disciplina la figura dell'esperto chiamato a sostegno del soggetto vittima di usura che ha beneficiato dell'erogazione del mutuo previsto dall'art. 14 della medesima legge a valere sul “Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura”.

ART. 34

L'articolo in reca alcune modifiche di diversa natura alla [Legge 354/1975](#) sull'ordinamento penitenziario, intervenendo in particolare sull'art. 20, in materia di convenzioni per l'inserimento lavorativo stipulate dagli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessate a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati. Più nel dettaglio, viene inserito un periodo finale, al comma 8, volto a stabilire un termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta di convenzione per l'espressione del parere nel merito da parte dell'amministrazione penitenziaria, corredato delle eventuali condizioni e prescrizioni necessarie affinché la proposta possa essere approvata.

ART. 35

La modifica recata dal comma 1 è volta ad estendere il perimetro delle agevolazioni previste per il lavoro dei detenuti dalla [Legge 193/2000](#), disponendo che si applichino anche:

- alle attività lavorative svolte all'esterno degli istituti penitenziari;
- ai detenuti o internati ammessi al lavoro esterno.

In particolare, si stabilisce l'estensione alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno delle carceri delle agevolazioni previste dalla Legge n. 381/1991 a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ovvero la riduzione delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale secondo una percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia.

ART. 36

la disposizione in esame interviene sull'art. 47 del [D.lgs. 81/2015](#) che prevede le disposizioni finali in materia di apprendistato, estendendo, al comma 4, la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 354/197534

ART. 37

L'articolo in esame autorizza il Governo ad apportare le opportune modifiche al regolamento di cui al [D.P.R. 230/2000](#) (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) entro 12 mesi dal 10 giugno 2025, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative;

- b) semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati e la direzione carceraria;
- c) prevedere che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-gestione, privi di rapporti sinallagmatici;
- d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;
- e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;
- f) valorizzare la collaborazione con gli organismi di vertice di diversi ordini professionali (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Consiglio nazionale forense) nonché con il CNEL e con il Garante nazionale dei detenuti, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei detenuti.

D.L. 39/2025

[31 marzo 2025, n. 39](#) "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali".

LA [NOTA ESPLICATIVA](#) UE.COOP

Il DL 39/2025 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 27 maggio 2025, n. 78](#).

All'esito della conversione si segnalano le seguenti previsioni.

ART. 1

Il comma 3-bis, intervenendo sull'art 1, comma 101, della [Legge 213/2023](#), stabilisce il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare. In particolare, si specifica che tale valore coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall'evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.

Il comma 3-ter introduce una deroga per le limitazioni all'oggetto del contratto di assicurazione previste all'art. 1, comma 104, della Legge 213/2023. Tale disposizione stabilisce che il contratto di assicurazione preveda un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e, altresì, che si applichino premi in misura proporzionale al rischio. Con la novella in oggetto, il legislatore esclude l'applicabilità di tali limiti alle grandi imprese e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all'intero gruppo aziendale.

Il comma 3-quater, inserisce un ulteriore periodo al comma 105-bis dell'art. 1 della Legge 213/2023, prevedendo che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, collaborando con IVASS, monitori i contratti assicurativi offerti dalle compagnie, al fine di evitare e ridurre fenomeni speculativi sui premi assicurativi, anche su segnalazione delle imprese obbligate alla stipula dei contratti in oggetto.

Il comma 3-quinquies, novella l'art. 1, comma 106, secondo periodo, della Legge 213/2023, prevedendo che l'assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili:

- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

La medesima disposizione esclude, inoltre, relativamente agli immobili non assicurabili, la spettanza di indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, ivi incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il comma 3-sexies aggiunge un nuovo periodo all'art. 1-bis, comma 2, del [D.L. 155/2024](#), stabilendo che l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale di cui all'art. 1, comma 101, primo periodo, della Legge 213/2023 sia corrisposto al proprietario del bene, laddove l'imprenditore, in ossequio a quanto disposto dal medesimo comma, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipulazione della polizza.

A tale proposito, si ricorda che il richiamato articolo 1-bis, al comma 2, prevede che la copertura assicurativa di cui al già menzionato articolo 1, comma 101, abbia ad oggetto i beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, "a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa", con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

La norma, peraltro, prevede che l'indennizzo percepito debba essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

Qualora tale vincolo non sia rispettato, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.

Infine, viene riconosciuto all'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione in luogo del proprietario, il privilegio di cui all'art. 1891, comma 4, c.c., relativamente al rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, nonché alle somme predette.

[TESTO COORDINATO](#)

Legge 35/2025

[14 marzo 2025, n. 35](#) “Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale”.

Di seguito si riporta il nuovo testo dell'art. 2407 c.c.

«I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno».

D.lgs. 33/2025

[24 marzo 2025, n. 33](#) “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”.

D.L. 19/2025

[28 febbraio 2025, n. 19](#) “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”.

Il DL 19/2025 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 24 aprile 2025, n. 60](#).

Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'ART. 1-BIS, che modifica il comma 1 dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021 disciplinante i requisiti che i clienti finali devono rispettare per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili.

Con le modifiche apportate alla lettera b) del comma 1 del suddetto art. 31, viene estesa la nozione di socio o membro delle CER, anche alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), agli IPAB, alle aziende pubbliche per i servizi alle persone (ASP); viene inoltre specificato che le PMI, già incluse nel novero dei soggetti che esercitano poteri di controllo nelle comunità energetiche rinnovabili dal previgente testo della norma, possono anche essere “partecipate da enti territoriali”.

Con le modifiche apportate alla lettera d) del medesimo comma 1 dell'art. 31, invece, si specifica che la partecipazione alle CER da parte dei soggetti di cui sopra, è volontaria e che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b), situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'ART. 1-TER, che specifica le modalità di ottenimento degli incentivi per gli impianti, annessi alle CER, che abbiano avviato la propria attività entro 150 giorni dalla data di adozione del [Decreto MASE n. 414/2023](#) (cd. decreto CACER) a tal fine stabilendo che:

- per il conseguimento degli incentivi previsti dall'art. 3, comma 2, lettera c) del predetto DM, deve essere prodotta documentazione che dimostri che l'impianto sia stato realizzato per l'inserimento in una configurazione di comunità energetica, sebbene la stessa non sia stata ancora regolarmente costituita;

- entro 90 giorni dal 30 aprile 2025, il MASE, su proposta del CSE, aggiorni le [regole operative](#) approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto CACER.

L'ART. 3 che, al comma 1, dispone la destinazione, per l'anno 2025, di 600 milioni di euro per il finanziamento del “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale” (istituito dall'art. 13, co. 2, del [D.L. 101/2019](#)) e, al comma 5, prevede che ARERA disponga l'azzeramento, nell'ambito delle risorse disponibili, della parte della componente ASOS (a sostegno delle energie da fonti rinnovabili) applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, per un semestre.

L'ART. 3-QUATER, che amplia la destinazione delle risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese” (istituito dall'art. 1, co. 354, della Legge 311/2004 presso Cassa depositi e prestiti), prevedendovi il “finanziamento agevolato” (sottoforma di anticipazione) di investimenti per la transizione energetica anche delle “strutture sanitarie e sociosanitarie, senza fini di lucro, operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale”.



L'ART. 4-BIS, che apporta una serie di modifiche al [D.lgs. 190/2024](#) il quale detta la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (cd. TU FER).

In particolare:

- il comma 1, lett. b) introduce una nuova lettera i-bis) all'allegato A del D.lgs. 190/2024, prevedendo che si applichi il regime di attività libera anche agli interventi relativi a impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

- il comma 1, lett. c), numeri 1) e 2) che, intervenendo sull'Allegato B, sezione I, numero 1, lett. f) del D.lgs. n. 190/2024, elimina i riferimenti agli impianti "agrivoltaici", escludendo in questo modo dal regime di procedura abilitativa semplificata (PAS) quelli di potenza superiore a 5 MW.

Legge 207/2024

[30 dicembre 2024, n. 207](#) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027".

LA [SCHEDA DI SINTESI](#) UE.COOP

D.L. 202/2024

[27 dicembre 2024, n. 202](#) "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi".

Il D.L. 202/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 21 febbraio 2025, n. 15](#).

LA [SCHEDA DI SINTESI](#) UE.COOP

Legge 193/2024

[16 dicembre 2024, n. 193](#) "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023".

Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'ART. 22 (Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali) che aggiunge il seguente comma 105-bis all'art. 1 della [Legge 213/2023](#): «105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma».

L'ART. 23 che, mediante l'aggiunta dell'art. 15-bis al [D.lgs. 206/2005](#) (Codice del consumo), dispone - a decorrere dal 1° aprile 2025 - che i produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione [per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato] - nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva - della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".

NB: Con il comma 1-quinquies dell'art. 13 del D.L. 202/2024, il suddetto termine di decorrenza del 1° aprile 2025 è stato prorogato al 1° ottobre 2025.

Legge 203/2024 (Collegato Lavoro)

[13 dicembre 2024, n. 203](#) "Disposizioni in materia di lavoro" (in vigore dal 12/01/2025)

VED. NUMERI PRECEDENTI.

D.L. 201/2024

[27 dicembre 2024, n. 201](#) "Misure urgenti in materia di cultura"

Il D.L. 201/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 21 febbraio 2025, n. 16](#).

D.lgs. 192/2024

[13 dicembre 2024, n. 192](#) “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”.

Le nuove disposizioni intervengono sul regime di tassazione dei redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, diversi e d'impresa.

D.L. 145/2024

[11 ottobre 2024, n. 145](#) “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”.

Il DL 145/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 9 dicembre 2024, n. 187](#) che ha anche abrogato il D.L. 23 ottobre 2024, n. 158.

VED. NUMERI PRECEDENTI.

D.lgs. 125/2024

[6 settembre 2024, n. 125](#) “Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”.

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni.

L'ART. 2, che definisce l'ambito di applicazione del Decreto, indicando la forma giuridica dei soggetti sottoposti agli obblighi in tema di rendicontazione di sostenibilità [SPA, SRL, SNC ed SAS qualora aventi, quali soci, le società costituite nelle forme indicate dall'Allegato I della Direttiva 2013/34/UE, ossia: SPA, SAS ed SRL] nonché le eccezioni e le limitazioni previste (ART. 7).

NB: La relazione illustrativa precisa che l'ambito di applicazione, come formulato, include le società cooperative e le società consortili costituite in forma di SPA o SRL in osservanza di quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 2519 e 2615-ter c.c.. Sono invece escluse le “micro-impresе” [Società che, alla data di chiusura del bilancio, non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10], anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

Per “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” si intendono gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

L'ART. 3, il quale stabilisce:

- che le imprese rientranti nel perimetro di applicazione del Decreto che siano classificabili come imprese di “grandi dimensioni” [Società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250] o come “piccole e medie imprese quotate” [Società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati: 1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250] debbano riportare annualmente nella relazione di gestione, in un'apposita sezione, la rendicontazione degli impatti delle attività dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, a seconda dei casi: **su base individuale** (ART. 3) o **consolidata** (ART. 4);

NB: Le imprese di “grandi dimensioni”, a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025; le “piccole e medie imprese quotate”, a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026.

- che la rendicontazione di sostenibilità è resa nel rispetto degli standard definiti dalla Commissione, attualmente con atto delegato n. 2772/2023 (ferma restando l'emanazione graduale da parte della Commissione degli standard settoriali specifici);

- che, nella rendicontazione di sostenibilità, sia previsto il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori, che devono essere informati e partecipare alla definizione delle procedure per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità;

- che le *“piccole e medie imprese quotate e gli enti piccoli e non complessi”* (...) possono avvalersi della facoltà di adottare un modello di rendicontazione di sostenibilità *“meno ampio e circoscritto a specifici ambiti, nel rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione”* adeguatamente proporzionati (comma 7 e comma 8) e che, le medesime imprese, giustificando brevemente tale scelta nella relazione sulla gestione, possono omettere la rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1° gennaio 2028 (comma 9);

L'ART. 6, che tratta il regime di pubblicità della rendicontazione di sostenibilità stabilendo che la rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto nonché la relazione di della conformità relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, debbano essere pubblicate secondo quanto stabilito dagli artt. 2429 e 2435 c.c. e, *“qualora disponibile”*, sul sito internet della società (nel caso la Società non disponga di un sito internet, dovrà mettere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta una copia cartacea della suindicata documentazione). In caso di mancato rispetto degli obblighi di deposito di cui all'art. 2630 c.c., si applicano le sanzioni ivi previste.

L'ART. 8, a mente del quale la relazione attestante la conformità della rendicontazione di sostenibilità è prodotta da un *“revisore abilitato ai sensi del [D.lgs. 39/2010](#)”*.

L'ART. 10, che - al comma 1 - individua negli Amministratori delle società obbligate i soggetti su cui grava la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità a quanto previsto dal Decreto e domanda, altresì, all'Organo di controllo - nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento - il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto, nonché di riferirne nella relazione annuale all'Assemblea e che - al comma 2 - disciplina il regime sanzionatorio per le violazioni derivanti dall'omessa inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale, con la previsione di limiti alle sanzioni amministrative pecuniarie per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'ART. 15, che pone a carico delle *“imprese di grandi dimensioni, nonché delle piccole e medie imprese quotate, con esclusione delle micro imprese”*, l'obbligo di inserire le informazioni sulle *“risorse immateriali essenziali”* (risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa) nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., evidenziando come le stesse incidano in maniera rilevante sull'attività dell'impresa.

L'ART. 16, che apporta al Codice Civile le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2435-bis, comma 1, le parole: «4.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.500.000» e le parole «8.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «11.000.000»;

b) all'art. 2435-ter, comma 1, le parole: «175.000» sono sostituite dalle seguenti: «220.000» e le parole: «350.000» sono sostituite dalle seguenti: «440.000».

Quanto sopra comporta che, con riferimento al bilancio in chiusura al 31.12.2024 e successivi:

a) le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in precedenza 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (in precedenza 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

b) ai fini dello specifico regime semplificato per la redazione del bilancio, le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma micro quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

NB: Per queste ultime, ove costituite nella forma della società cooperativa, la verifica della mutualità in capo alle società cooperative comporta agevolazioni di carattere tributario, finanziario e giuslavoristico, la cui giustificazione



deve sempre emergere in modo trasparente e nei modi di legge di cui agli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies c.c., anche qualora lo stesso ente rientri nella categoria dimensionale delle microimprese.

Di conseguenza - al di là del rispetto della classificazione del bilancio - **gli obblighi di informazione di cui sopra dovranno comunque essere assolti, attraverso l'inserimento in calce ai prospetti di bilancio delle notizie relative.** Ci si riferisce, nello specifico:

- alla documentazione della condizione di prevalenza mediante evidenziazione contabile dei parametri di cui all'art.2513 c.c.;
- alla illustrazione delle ragioni alla base delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci (e, preferibilmente, con riguardo anche agli eventuali recessi ed esclusioni);
- alla indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;
- alla separata indicazione dei dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

D.L. 113/2024 (c.d. "Omnibus")

[9 agosto 2024, n. 113](#) "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico".

Il DL 113/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 7 ottobre 2024, n. 143](#).

VED. NUMERI PRECEDENTI.

[TESTO COORDINATO](#)

D.lgs. 103/2024

[12 luglio 2024, n. 103](#) "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 27, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n. 118.".

VED. NUMERI PRECEDENTI.

Si veda anche la [Nota operativa INL n. 1357 del 31 luglio 2024](#).

D.L. 63/2024

[15 maggio 2024, n. 63](#) "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale".

Il DL 63/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 12 luglio 2024, n. 101](#).

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni, anche all'esito della intervenuta conversione in legge.

Capo I (Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati)

ART. 1 "Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura", che:

- al comma 2, prevede una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 20% ovvero hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30% - o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20% - delle quantità conferite o della produzione primaria (in particolare, viene prevista la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024 e la proroga per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'ISMEA);
- al nuovo comma 2-bis amplia la platea delle imprese, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, includendovi anche le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali, cui l'ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari;

- ai commi 3 e 4, incrementa la dotazione Fondo per la sovranità alimentare di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021 (i criteri per l'assegnazione del beneficio devono tenere conto della stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'AGEA, anche attraverso il SIAN);

- al nuovo comma 4-bis, autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 -a beneficio dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo, lattiero-caseario del comparto latte ovino e caprino - per contributi, concessi tramite ISMEA, da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori riconosciute e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori (le modalità di concessione dei contributi saranno definite con Decreto del Ministro dell'agricoltura da emanarsi entro 60 giorni dal 14 luglio 2024);

- al comma 5, prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu;

- al nuovo comma 5-bis, prevede la concessione contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025 (i criteri e le modalità per la concessione dei contributi saranno definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura da adottarsi entro 30 giorni dal 14 luglio 2024);

- al comma 7 introduce il nuovo art. 16-bis all'interno del [D.L. 124/2023](#) con il quale si prevede, per l'anno 2024, un credito di imposta per progetti di investimento (di importo non inferiore a 50.000 euro ed effettuati dal 16 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024) nella ZES Unica Mezzogiorno, per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Le modalità di accesso al beneficio e di fruizione del credito d'imposta saranno definite con successivo Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. **NB: Si veda il Provvedimento Direttoriale del 18.11.2024 nella seguente Scheda dedicata all'Agenzia delle Entrate.**

ART 2-QUNQUIES *“Disposizioni in materia di appalti in agricoltura e istituzione di una relativa banca dati”*, che istituisce, presso l'INPS, la “Banca dati degli appalti in agricoltura”, cui si iscrivono - in forma singola o associata - sia le imprese non agricole, singole ed associate (con riferimento ai propri lavoratori eventualmente addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta) sia le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. Nell'ambito di tale banca dati, l'INPS rilascia un'attestazione di conformità del soggetto appaltatore, in relazione ai requisiti di qualificazione da definirsi con successivo Decreto ministeriale. Per l'ipotesi di stipulazione - o di esecuzione - di un contratto di appalto nel settore agricolo con un appaltatore privo di tale attestazione, si prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 e l'esclusione temporanea dalla Rete del lavoro agricolo di qualità cui l'impresa agricola è eventualmente iscritta. Le medesime sanzione pecuniaria ed esclusione temporanea vengono previste per l'ipotesi in cui le imprese rientranti nelle suddette tipologie non stipulino - prima o al momento della conclusione di un contratto di appalto nel settore agricolo - una polizza fidejussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto.

ART. 3-BIS *“Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli”*, che prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli (art. 147, paragrafo 2, Regolamento (UE) n. 1308/2013) e lo schedario viticolo (art. 8, Legge 238/2016).

ART. 4 *“Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali”*, che introduce una serie di modifiche al [D.lgs. 198/2021](#). In particolare, vengono aggiunte le definizioni di *“costo di produzione”* e *“costo medio di produzione”*; viene specificato, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Viene altresì indicato che le convenzioni e i

regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali e che i titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso devono denunciare all'ICQRF le violazioni di cui vengano a conoscenza. Viene inoltre modificato il regime sanzionatorio, introducendo la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di beneficiare di una riduzione del 50% della sanzione se, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, dimostra di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell'illecito (la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente, per i casi di mancata stipula scritta del contratto di cessione; l'offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione, nei casi di imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose vengono rese esplicite le attività idonee a elidere le conseguenze dannose).

ART. 4-BIS *“Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare”*, che opera alcune modificazioni all'art. 1 della [Legge 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021), sostituendo i commi 139-142.

Il nuovo comma 139, allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, impone alle aziende agricole, alle cooperative, ai consorzi, alle imprese commerciali, alle imprese di importazione e alle imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri di comunicare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del SIAN.

Tale onere si impone ai soggetti suddetti solo se la quantità del singolo cereale è superiore a:

- a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;
- c) 80 tonnellate annue per il mais;
- d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
- e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
- f) 30 tonnellate per l'avena;
- g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

Restano escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati, nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.

Il comma 140, nella nuova formulazione, stabilisce invece che le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, o anche importate da Paesi terzi, devono essere registrate entro il 20° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il comma 141, così come riformulato, dispone che le modalità applicative dei commi 139 a 142 riformulati della Legge 178/2020 sono stabilite con uno o più decreti del MASAF, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della novella.

Infine, il comma 142 riformato, dispone che - fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3-ter del D.L. 198/2022 [che già disponeva la proroga al 1° gennaio 2025 del termine per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 142, della L. n. 178 del 2020], a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, pur essendovi obbligati, non hanno provveduto alla comunicazione, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 500 a euro 2.000. Inoltre, si stabilisce che a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro, stabilite con i decreti del MASAF, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 4.000.

L'ultimo periodo designa come autorità competente allo svolgimento dei controlli, e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MASAF, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.

NB: Si veda in proposito DM 1° ottobre 2024 da ultimo modificato con DM 30 gennaio 2025 nella seguente Scheda dedicata al MASAF

ART. 4-TER *“Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare”*, che mira a rafforzare le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti (art. 2, [D.lgs. 190/2006](#); artt. 8 e 9, [D.lgs. 103/2016](#); art. 2, comma 2, [D.lgs. 297/2004](#); art. 3, [D.lgs. 231/2017](#)).

ART. 5 *“Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo”*, che - integrando l'art. 20 del [D.lgs. 199/2021](#) - delimita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e

quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Tale limitazione, tuttavia, non si applica ove gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra siano finalizzati alla costituzione di una "Comunità energetica rinnovabile" ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Il novellato comma 2 pone una norma transitoria, secondo la quale la limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, introdotta dal comma 1, non si applica i progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.

Il nuovo comma 2-bis, prevede che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (ex art. 20, comma 1, lettera a), del [D.lgs. 199/2021](#)) non può essere inferiore a 6 anni. Stabilisce, inoltre che, decorso tale primo periodo, i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori 6 anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione; in mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione.

La disposizione prevede inoltre che qualora le parti abbiano determinato una durata inferiore o abbiano convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per 6 anni.

Da ultimo il comma in questione precisa che tale disciplina si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi nel termine di 60 giorni dal 14 luglio 2024.

Il nuovo comma 2-ter, prevede - attraverso l'aggiunta del comma 423-bis all'art. 1 della [Legge 266/2005](#)), che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari, eliminando con ciò l'opzione (valida sino a 260.000 KWH anno) relativa alla determinazione del reddito mediante applicazione ai corrispettivi del coefficiente di redditività del 25%.

Il nuovo comma 2-quater precisa che le disposizioni del comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

ART. 9-BIS "Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi", che modifica l'art. 3 del [D.L. 27/2019](#), riducendo la forbice edittale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione e prevedendo - nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione - che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.

[TESTO COORDINATO](#)

D.L. 60/2024

[7 maggio 2024, n. 60](#) "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione".

Il DL 60/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 4 luglio 2024, n. 95](#).

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni, anche all'esito della intervenuta conversione in legge.

Capo III (Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale)

L'ART. 13 "Istituzione delle Zone Logistiche Semplificate nelle regioni in transizione", che dispone l'istituzione della [Zona logistica semplificata](#) anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica per il Mezzogiorno.

L'ART. 15 "Disposizioni in materia di investimenti", che - al nuovo comma 4-bis - modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto "Transizione 5.0" (art. 38, [D.L. 19/2024](#)), ammettendo al credito d'imposta anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza.

Capo IV (Disposizioni in materia di lavoro)

L'ART. 17 *“Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro-Nord Italia”*, che prevede -per gli anni 2024-e 2025 - la concessione di finanziamenti per le iniziative [erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare; tutoraggio; voucher incentivi a fondo perduto fino ad un massimo del 60%] finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva (ivi incluse le cooperative), attuate da giovani di età inferiore a 35 anni, e in possesso di determinati requisiti (che si trovino in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione ovvero siano inoccupati, inattivi e disoccupati oppure siano beneficiari di ammortizzatori sociali del programma GOL). I termini, i criteri e le modalità di finanziamento saranno individuati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 90 giorni dal 08.05.2024.

L'ART. 18 *“Resto al SUD 2.0”*, che istituisce - sempre per gli anni 2024e 2025 - una specifica misura volta a sostenere le iniziative [erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare; tutoraggio; voucher incentivi a fondo perduto fino ad un massimo del 75%] finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva (ivi incluse le cooperative), analoga alla precedente ma riferita alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. I termini, i criteri e le modalità di finanziamento saranno individuati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dal 7 luglio 2024.

L'ART. 19 *“Soggetti gestori”*, che individua - per gli interventi di cui ai precedenti artt. 17 e 18 - le società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito, affidando altresì alle Regioni il compito di erogare i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego.

L'ART. 21 *“Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica”*, che consente - alle persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica - la possibilità di chiedere, per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, in aggiunta, la possibilità di richiedere un contributo all'INPS per l'attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) che verrebbe erogato in forma anticipata annualmente, senza concorrere alla formazione del reddito imponibile. I criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici, nonché i termini e le modalità di presentazione delle relative comunicazioni saranno definiti con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (l'efficacia della misura resta comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea).

L'ART. 22 *“Bonus Giovani”*, che riconosce - ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale [che non ha compiuto il 35° anno di età e non è stato mai occupato a tempo indeterminato] con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato - l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (per un periodo massimo di 24 mesi), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Lo stesso esonero (ma nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore) è riconosciuto altresì ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In entrambi i casi l'esonero spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Le modalità attuative dell'esonero presso l'INPS saranno definite con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024.

NB: In data 9 maggio 2025 è stato pubblicato il nuovo [Decreto attuativo](#) del c.d. “Bonus Giovani” dopo il ritiro del Decreto attuativo 27 febbraio 2025 (che agevolava le assunzioni a partire dal 31 gennaio 2025 e non già dal 1° gennaio 2024 come previsto dall'art. 22) – Ved. anche l'apposita Circolare n. 90/2025 nella Sezione dedicata all'INPS.

L'ART. 23 *“Bonus Donne”*, che riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio - perché prive di un impiego da almeno 6 mesi (se residenti nelle regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno) o da

almeno 24 mesi (ovunque residenti) - a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Tale sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Le modalità attuative dell'esonero presso l'INPS saranno definite con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024.

NB: In data 9 maggio 2025 è stato pubblicato il [Decreto attuativo](#) del c.d. "Bonus Donne" – Ved. anche l'apposita Circolare n. 91/2025 nella Sezione dedicata all'INPS.

L'ART. 24 "*Bonus Zona Economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica*", che prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale; i lavoratori, alla data dell'assunzione, devono aver compiuto il 35° anno di età ed essere disoccupati da almeno 24 mesi (quest'ultima condizione non si applica qualora il soggetto sia stato occupato da parte di un datore che abbia fruito parzialmente dell'esonero medesimo); l'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Le modalità attuative dell'esonero presso l'INPS saranno definite con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (l'efficacia della misura resta comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea).

NB: Si veda, in proposito, il [Decreto attuativo 7 gennaio 2025 nella Sezione dedicata al Ministero del Lavoro.](#)

L'ART. 28 "*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso*", che interviene ulteriormente sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili. In particolare, dispone che le sanzioni operino per tutti gli appalti pubblici, e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora, e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del precedente limite di 500.000 euro.

La norma dispone altresì che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti privati, nonché responsabile in caso di mancata verifica, non è il committente, come previsto sinora, ma il direttore dei lavori (la responsabilità del committente è configurabile solo in assenza di nomina del direttore dei lavori; negli appalti pubblici la responsabilità resta invece confermata in capo al responsabile del progetto).

[TESTO COORDINATO](#)

Legge 55/2024

[15 aprile 2024, n. 55](#) "*Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali*".

Nell'occasione si rappresenta:

- che coloro che sono già in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di "*educatore dei servizi educativi per l'infanzia*" di cui al [D.lgs. 65/2017](#) possono iscriversi al costituendo Albo degli educatori professionali socio-pedagogici;

- che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 55/2024, per esercitare la professione di "*educatore nei servizi educativi per l'infanzia*" di cui al D.lgs. 65/2017 è necessaria - tra l'altro - l'iscrizione nel nuovo Albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della Legge 55/2024;

- che, l'art. 8-bis (Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia) del [D.L. 71/2024](#) - convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 - ha da ultimo sostituito il secondo periodo dell'art. 14, comma 3, del D.lgs. 65/2017 che oggi risulta così riformulato:

3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per

l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.

NB: Il [D.L. 202/2024](#) (Milleproroghe) con i commi 8-quinquies e 8-sexies dell'art. 10 ha rispettivamente stabilito e previsto:

- che il Commissario incaricato di provvedere alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e **che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025** (e dunque non più entro 90 giorni dall'8 maggio 2024, ossia entro il 6 agosto 2024), indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

- che, fino all'adozione del Decreto del Ministro della giustizia - previsto dall'art. 6, co. 2, della [Legge 55/2024](#) (chiamato a istituire l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) **i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima Legge 55/2024.**

Con il comma 9 dell'art. 6 del [D.L. 117/2025](#) è stato disposto il differimento dal 31 marzo 2025 al 31 marzo 2026 il termine per la presentazione delle domande di iscrizione, in fase transitoria, agli Albi professionali dei Pedagogisti e degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici (istituiti dalla Legge 55/2024).

Legge 36/2024

[15 marzo 2024, n. 36](#) *“Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo”.*

Ved. NOTA INTERATTIVA [“Speciale”](#) del 28 marzo 2024.

D.lgs. 29/2024

[15 marzo 2024, n. 29](#) *“Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della Legge 23 marzo 2023, n. 33”.*

Disposizioni integrative e correttive sono state introdotte con il [D.lgs. 30 aprile 2025, n. 93](#).

Ved. NOTA INTERATTIVA [“Speciale”](#) del 28 marzo 2024.

[TESTO COORDINATO](#)

Legge 24/2024

[28 febbraio 2024, n. 24](#) *“Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura”.*

Ved. NOTA INTERATTIVA [“Speciale”](#) del 28 marzo 2024.

D.L. 19/2024

[2 marzo 2024, n. 19](#) *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.*

Ved. NOTA INTERATTIVA [“Speciale”](#) del 28 marzo 2024.

Il DL 19/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 29 aprile 2024, n. 56](#).

Si segnalano, a seguito della conversione, le seguenti previsioni.

L'ART. 12 *(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo e in materia di procedimenti amministrativi).*

L'ART. 29 *(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare).*

L'ART. 41-BIS *(Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili).*

PER I DETTAGLI VED. NUMERI PRECEDENTI.

[TESTO COORDINATO](#)



L. 206/2023

[27 dicembre 2023, n. 206](#) “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”.

[SCHEDA DI SINTESI](#) UECOOP

NB: con [Nota del 16.01.2024](#), il MASAF ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 3 in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione per gli “interventi selvicolturali”.

D.L. 124/2023

[19 settembre 2023, n. 124](#) “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”.

[SCHEDA DI SINTESI](#) UECOOP

Il DL 124/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 13 novembre 2023, n. 162](#)

[TESTO COORDINATO](#)

NB: Con il [Decreto Ministeriale del 17 maggio 2024](#) sono state definite, ai sensi dell'art.16, le “*Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli*”.

Con [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri](#) del 31 ottobre 2024 è stato approvato il [Piano Strategico ZES Unica](#) ai sensi dell'art. 11, comma 3.

Lo **Sportello unico digitale “S.U.D. ZES”** è a disposizione delle attività produttive nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno d'Italia (che ricomprende 2550 comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) per presentare la richiesta di autorizzazione unica alla **Struttura di missione** istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 10 del [D.L. 124/2023](#) e operante quale amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ed alla quale sono state trasferite le funzioni già nella titolarità dei Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali, inizialmente istituite su territori circoscritti delle singole regioni sopra elencate (ai sensi dell'art. 4 e ss. del D.L. 91/2017).

Per maggiori informazioni si può consultare la sezione web “[Struttura di Missione ZES UNICA](#)” ove son presenti anche le [FAQ](#).

I soggetti interessati ad avviare una nuova attività **sogetta all'Autorizzazione unica** possono presentare il proprio progetto al Front Office dello Sportello Unico Digitale per la ZES Unica.

Il **Front Office** mette a disposizione il modulo di “*Comunicazione preventiva*” finalizzato ad un primo esame dell'iniziativa che si intende presentare quale primo punto di contatto verso la Struttura di Missione. Di seguito i link ai diversi “Front Office” regionali:

[ABRUZZO](#), [BASILICATA](#), [CALABRIA](#), [CAMPANIA](#), [MOLISE](#), [PUGLIA](#), [SICILIA](#), [SARDEGNA](#)

Ved. ANCHE [NOTA ESPLICATIVA](#) UECOOP

D.lgs. 120/2023

[29 agosto 2023, n. 120](#) “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”.

Si veda anche il Documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “[La riforma del lavoro sportivo](#)” che riassume i punti cardine della riforma del lavoro sportivo (definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori).

[TESTO COORDINATO](#) D.lgs. 36/2021



D.L. 48/2023

[4 maggio 2023, n. 48](#) "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

[SCHEDA DI SINTESI](#) UECOOP

Il DL 48/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 3 luglio 2023, n. 85](#)

Si segnalano, a seguito della conversione, le seguenti previsioni.

L'ART. 29, che modifica la disciplina delle differenze retributive tra i lavoratori dipendenti dagli Enti del Terzo settore e delle Imprese sociali, elevandone il rapporto da 1/8 a 1/12 "in presenza di comprovate esigenze, inerenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale" ed estendendo in tali casi l'esclusione dal divieto di corresponsione - da parte degli enti e imprese in esame - a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro;

[TESTO COORDINATO](#)

D.lgs. 36/2023

[31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

NB: In vigore dal 1° gennaio 2024 le nuove soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 14:

SETTORI ORDINARI

143.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;

221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;

5.538.000 euro per gli appalti di lavori pubblici.

SETTORI SPECIALI

443.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;

5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

CONCESSIONI

5.538.000 euro.

SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA

443.000 euro per gli appalti di forniture e servizi;

5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

Con il [DPCM 20 giugno 2023](#) sono state approvate le "Linee Guida" volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei "contratti riservati", anche ai sensi dell'art. 61 del Codice dei contratti che consente alle stazioni appaltanti la possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o quelle di concessione o l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi - il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate - nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

D.L. 34/2023

[30 marzo 2023, n. 34](#) "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali".

Il DL 34/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 26 maggio 2023, n. 56](#)

L'ART. 15 consente l'esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario [tra cui, in particolare: Massofisioterapista, OSS, Assistente di Studio Odontoiatrico] conseguite all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore.



L'ART. 23 prevede cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari [omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro] quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

[TESTO COORDINATO](#)

DECRETI E ALTRI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Presidenza della Repubblica

- [Decreto 19 aprile 2024, n. 93 - in GU n. 156 del 05.07.2024](#) (Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328). Le modifiche riguardano la disciplina del "servizio di ormeggio" e delle "società cooperative" tra ormeggiatori di cui all'art. 14, comma 1-quinquies, della Legge 84/1994.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- [Decreto 2 dicembre 2024 - in GU n. 52 del 04.03.2025](#) (Reddito di libertà per le donne vittime di violenza);
- [Decreto 29 gennaio 2025 - in GU n.49 del 28.02.2025](#) (Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 - MUD);
- [Decreto 4 marzo 2024, n. 40 - in GU n. 77 del 02.04.2024](#) (Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate - ZLS);

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

[Pagina dedicata](#) alle Agevolazioni al sistema editoriale.

[Pagina dedicata](#) alle Altre misure di sostegno all'editoria.

- [DPCM 17 aprile 2025](#) (Individuazione degli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2025 e ripartizione delle risorse, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Legge 198/2016) - **I requisiti e le modalità per la fruizione del contributo sono stati definiti con provvedimento del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 16 ottobre 2025. Le imprese editrici che intendono accedere al contributo dovranno presentare apposita domanda, per via telematica, attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it (il termine per l'invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 26 novembre e il 18 dicembre 2025);**

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport

[Pagina dedicata](#) ai provvedimenti di interesse per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il [Registro Nazionale](#) delle Attività sportive. Ved. anche Il [nuovo Regolamento](#) sulla tenuta, conservazione e gestione del "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

[Piattaforma](#) Avvisi e Bandi.

IN EVIDENZA:

- Bando "[RiGenerazioni](#)", rivolto alle Associazioni e le Fondazioni iscritte al RUNTS o all'anagrafe delle Onlus, in qualità di capofila **con almeno altri due soggetti ETS iscritti al RUNTS, Enti Pubblici e ASD o SSD iscritte al RASD** (Scadenza: ore 16.00 del 9 gennaio 2026);

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia

[Pagina](#) dedicata ai Finanziamenti, avvisi e bandi.

Piano nazionale per la famiglia [2025-2027](#).

6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva [2025-2027](#).



Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità

[Bandi](#) e Avvisi

[Piano nazionale d'azione](#) contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025

Online il [Libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne](#)

[PIATTAFORMA](#) informativa sulla Parità di Genere

[Codice per le imprese](#) in favore della maternità - È online l'[elenco delle imprese](#) che hanno volontariamente aderito all'iniziativa.

[Requisiti minimi](#) dei "Centri antiviolenza e delle Case rifugio";

[Requisiti minimi](#) dei "Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere";

[Indagine ISTAT](#) su Case rifugio e presidi socio-assistenziali che ospitano donne vittime di violenza.

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga

[AVVISI](#)

Presidenza Consiglio dei Ministri - Ministro per le Disabilità

[Fondi](#) e incentivi

[Avvisi e Bandi](#)

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne 2021-2027 (PSNAI) - [aggiornato luglio 2025](#)

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

INCENTIVI E STRUMENTI DI SOSTEGNO - [Pagina informativa](#)

[PORTALE INCENTIVI](#) - Agevolazioni [PNRR](#)

PIANO [Transizione 5.0](#) - [Decreto 24 luglio 2024](#) (Attuazione dell'art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.) - [Decreto Direttoriale 6 agosto 2024](#) (Termini e modalità presentazione domande) - [Circolare operativa 16 agosto 2014, n. 25877](#). Le comunicazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "[Transizione 5.0](#)" del sito internet del GSE.

Le [FAQ](#) del MiMIT in costante aggiornamento.

IN EVIDENZA:

- [Decreto 4 settembre 2025](#) (Istituzione di un regime di aiuto a sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle PMI); Con successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento;

- [Decreto interministeriale 8 agosto 2025 - Comunicato in GU n. n. 221 del 23.09.2025](#) (Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi. Modifica della disciplina);

- [Decreto interministeriale 8 agosto 2025](#) (Disciplina dei salumi);

- [Decreto 18 giugno 2025 - comunicato in GU n. 181 del 06.08.2025](#) (Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della DGIAl all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali);

- [Decreto 12 febbraio 2025 - in GU n. 124 del 30.05.2025](#) (Determinazione dei contributi relativi al biennio 2025/2026 di revisione delle società cooperative, delle banche di credito cooperativo e delle società di mutuo soccorso);

- [Decreto 16 maggio 2025](#) (Scioglimento di n. 7.975 società cooperative senza nomina del commissario liquidatore);

- [Decreto 5 marzo 2025](#) (Revisione enti cooperativi. Nuova modalità di svolgimento e approvazione nuova modulistica), utilizzabili a seguito della conclusione del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale come da Nota prot. n. 923939 del 14.05.2025;
- [Decreto 5 marzo 2025](#) (Ispezione straordinaria enti cooperativi. Nuova modalità di svolgimento e approvazione nuova modulistica), utilizzabili a seguito della conclusione del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale come da Nota prot. n. 923939 del 14.05.2025;
- [Decreto 20 dicembre 2024 - in GU n. 17 del 22.01.2025](#) (Requisiti di incubatori e acceleratori di start-up innovative, anche in forma di società cooperative);
- [Decreto 8 agosto 2024 - in GU n.245 del 18.10.2024](#) (Adeguamento, in materia di società cooperative, dei valori indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile);
- [Decreto 8 marzo 2024 - in GU n. 72 del 26.03.2024](#) (Scioglimento, senza nomina del Commissario liquidatore, di 23.411 Società cooperative - [Elenco corretto](#) il 29.03.2024) - [Decreto 18 settembre 2024](#) (Annullamento parziale del DM 8 marzo 2024);

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Autoimpiego, aperta la [piattaforma](#) per richiedere gli incentivi (ai sensi del D.L. 60/2024 e del Decreto attuativo 11 luglio 2025).

[Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027](#)

IN EVIDENZA:

- [Decreto interministeriale 19 settembre 2025](#) (Linee Guida per la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari);
 - [Decreto 31 luglio 2025 - in GU n. 248 del 24.10.2025](#) (Definizione dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato);
 - [Decreto 2 aprile 2025 - in GU n. 120 del 26.05.2025](#) (Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per il triennio 2024-2026);
 - [Decreto 21 febbraio 2025 - in GU n. 93 del 22.04.2025](#) (Istituzione di una prestazione universale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti). L'importo mensile erogabile è composto da una "quota fissa" monetaria (corrispondente all'indennità di accompagnamento) e da una "quota integrativa" (definita "assegno di assistenza") di importo fino a euro 850 mensili, finalizzata anche all'acquisto dei servizi (indicati nell'elenco di cui all'Allegato al Decreto), destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale;
 - [Decreto Interministeriale 30 dicembre 2024, n. 3217](#) (Individuazione, per l'anno 2025, dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna). I settori e le professioni individuati rispettivamente nelle tabelle A e B rilevano ai fini della concessione degli incentivi di cui all'art. 4, comma 11, della [Legge 92/2012](#) per l'anno 2025;
 - [Decreto 18 settembre 2024, n. 132](#) (Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili). I soggetti tenuti al possesso della "patente" sono tutte le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri.
- NB:** La richiesta della patente va effettuata attraverso il [Portale INL - FAQ](#) aggiornate al 25 luglio 2025.
Ved. [manuale operativo](#) per la gestione della piattaforma.
- [Decreto Interministeriale 3 giugno 2024](#) (Definizione delle modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti);
 - [Decreto n. 68 del 6 aprile 2023](#) (AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE PER LA LOTTA AL LAVORO SOMMERSO 2022-2025) - [Decreto 28 marzo 2024 n. 50](#) (Costituzione Task Force "Lavoro sommerso");

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Piano Strutturale di bilancio di medio termine [2025-2029](#)

Il Documento di Finanza Pubblica (DFP) [2025](#)

La [RIFORMA FISCALE](#)

“Italia Domani” [pagina informativa](#) sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - [Documento integrale](#).

IN EVIDENZA:

- [Decreto 8 agosto 2025 - in GU n. 190 del 18.08.2025](#) (Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti ai sensi dell'art. 1, commi da 436 a 444, della Legge 207/2024);
- [Decreto 30 gennaio 2025, n. 18 - in GU n. 48 del 27.02.2025](#) (Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'art. 1, co. 105, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213);

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

- [Decreto 14 ottobre 2025, n. 548277](#) (Approvazione del piano di regolazione dell'offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP - periodo 2026-2028);

- [Decreto 8 ottobre 2025, n. 532363](#) (Modifica del DM 27 settembre 2023, prot. n. 525633, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC);

- [Decreto 12 agosto 2025, n. 375161](#) (Integrazione dell'Allegato 1 al DM 26 giugno 2025, n. 290599 recante approvazione di un ultimo elenco di Valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole per l'anno 2025);

- [Decreto 6 agosto 2025, n. 368322](#) (Modifiche al decreto relativo a disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola);

- [Decreto 14 luglio 2025 - in GU n. 194 del 22.08.2025](#) (Proroga, dal 31 marzo 2025 al 31 marzo 2026, del termine per l'adeguamento degli statuti sociali, da parte delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni già riconosciute alle normative unionali e nazionali);

- [Decreto 24 luglio 2025 - in GU n. 194 del 22.08.2025](#) (Istituzione di un'infrastruttura digitale pubblica per la tracciabilità della provenienza e della qualità dei prodotti biologici);

- [Decreto 21 luglio 2025](#) (Modifica degli Allegati 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del DM 23 ottobre 2024, recante modifica degli Allegati 1 e 2 del DM 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»);

- [Decreto 17 giugno 2025](#) (Modifica del disciplinare di produzione «SQNZ carne sostenibile applicabile all'allevamento per la produzione di carne bovina);

- [Decreto 30 gennaio 2025 - in GU n. 133 del 11.06.2025](#) (Modifica del [Decreto 1° ottobre 2024 - in GU n. 261 del 07.11.2024](#) recante “Attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale”) - A partire dal 31 luglio p.v. è possibile accedere al [SIAN](#) e attivare il registro telematico dei cereali (Ved. [Manuale](#)). [Le prime registrazioni dovevano essere eseguite entro il 20 ottobre u.s. con riferimento al trimestre luglio-settembre 2025 - Le FAQ](#)

- [Decreto 1° aprile 2025 - in GU n. 120 del 26.05.2025](#) (Criteri e modalità per l'attuazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per le spese effettivamente sostenute nel 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola); possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021;

- [Decreto 30 dicembre 2024 - in GU n. 40 del 18.02.2025](#) (Modifica del DM 9 agosto 2023 recante «Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare»);



- [Decreto 23 dicembre 2024 - in GU n. 35 del 12.02.2025](#) (Proroga, fino al 31 dicembre 2025, dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti) - Le disposizioni del Decreto si applicano: al riso, alle paste alimentari di grano duro, ai derivati del pomodoro, ai sughi e alle salse preparate a base di pomodoro, ottenuti mescolando i derivati del pomodoro con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati del pomodoro; a tutti i tipi di latte e ai prodotti lattiero-caseari, preimballati e destinati al consumo umano; alle carni di ungulati domestici della specie suine macinate, separate meccanicamente e alle preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina;
- [Decreto 20 dicembre 2024, n. 672816](#) (Settore vitivinicolo - Disposizioni nazionali per quanto riguarda i vini dealcolati);
- [Decreto 9 novembre 2024, n. 622857](#) (Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agricoltore allevatore custode dell'agrobiodiversità"). Il Marchio sarà operativo a far data dal 1° gennaio 2026;

Ministero della Cultura

BANDI e CONCORSI

Direzione Generale "[Spettacolo](#)";

- dal 15 novembre 2025 è disponibile, sulla piattaforma telematica [FUSonline](#), la modulistica per la presentazione delle domande di finanziamento per l'annualità 2026 relative ai "Progetti Speciali" (art. 48, commi 2 e seguenti, [D.M. 23 dicembre 2024, n. 463](#));

Direzione Generale "[Cinema e audiovisivo](#)";

- [Decreti del 31 ottobre 2025 di riconoscimento crediti d'imposta \(Tax credit\) ed eleggibilità culturale](#);

[EROGAZIONI LIBERALI](#) Arte e Cultura e [ART-Bonus](#)

IN EVIDENZA:

- [Decreto 20 marzo 2025, n. 72](#) (Istituzione del [Fondo Imprese Culturali e Creative 2021-2027](#)). Si tratta di un nuovo strumento finanziario destinato a sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale culturale e creativo nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

Ministero del Turismo

[Strumenti di sostegno](#) alle imprese turistiche.

[BANCA DATI](#) STRUTTURE RICETTIVE (D.L. 145/2023) - Le [FAQ](#) - L'[Avviso](#) di entrata in funzione della "Banca dati" e del "Portale telematico" (BDSR) accessibile al link <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it> per l'assegnazione del CIN è stato pubblicato nella G.U. n. 103 del 03.09.2024.

[Fondo](#) 2023-2025 per il turismo sostenibile.

IN EVIDENZA:

- [Decreto 18 settembre 2025 - in GU n. 231 del 04.10.2025](#) (Tipologie di costo, specifiche categorie dei soggetti beneficiari e modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo);

- [Decreto 26 giugno 2024, n. 88](#) (Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della [Legge 190/2023](#) recante: «Disciplina della professione di guida turistica»);

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

BANDI e AVVISI

[Pubblicato](#) il nuovo Stato di attuazione e aggiornamento del cronoprogramma della [Strategia Nazionale per l'Economia Circolare](#), collegata alla Riforma M2C1-1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

[CER](#) - Comunità Energetiche Rinnovabili.

IN EVIDENZA:

- [Decreto 7 agosto 2025 - in GU n. 224 del 26.09.2025](#) (Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili - "Conto Termico 3.0");



- [Decreto 8 agosto 2025 - in GU n. 208 del 08.09.2025](#) (Criteri e modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti nel PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici»);

- [Decreto 7 aprile 2025](#) (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani);

- [Decreto 28 giugno 2024, n. 127 - in GU n. 213 del 11.09.2024](#) (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, co. 2, del D.lgs. 152/2006);

Ministero dell'Interno

- [Decreto 27 marzo 2024](#) (Schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di accoglienza);

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

I [RAPPORTI](#) ministeriali su INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA'

BONUS PATENTE 2025: [Fino al 31 dicembre 2026 o fino ad esaurimento dei fondi](#), sarà possibile accedere alla piattaforma <https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/> su cui presentare l'istanza per l'erogazione del bonus patenti per l'autotrasporto volto a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro di giovani fino a 35 anni di età, cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

[Incentivi 2022-2026](#) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.

IN EVIDENZA:

- [Decreto 4 agosto 2025 - in GU n. 226 del 29.09.2025](#) (Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2025). Le domande per accedere ai contributi potranno essere presentate, tramite PEC alla società RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. all'indirizzo ram.formazione2026@pec.it a partire dal 20 ottobre 2025 ed entro il 24 novembre 2025;

- [Circolare prot. n. 1436 del 16 maggio 2025](#) (Veicoli per il trasporto stradale di merci e persone. Locazione senza conducente);

- [Decreto Interministeriale 16 ottobre 2024, n. 226](#) (Disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarozzetta);

- [Decreto 17 settembre 2024, n. 133](#) (Regolamento di modifica al Decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del D.lgs. 171/2005, recante il codice della nautica da diporto);

- [Decreto 2 luglio 2024, n. 203](#) (Modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale RENT, specifiche tecniche e relative modalità di accesso e registrazione da parte dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore) - Ved. anche [Circolare esplicativa prot. 24135 del 06 settembre 2024](#);

Ministero della Giustizia

- [Decreto 24 luglio 2025, n. 128 - in GU n. 214 del 15.09.2025](#) (Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti) in attuazione dell'art. 8 del [D.L. 92/2024](#);

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Pagina dedicata all'[Housing Universitario](#) e all'Avviso riferito alla Riforma 1.7, Missione 4, Componente 1 del PNRR, rivolto a soggetti pubblici e privati che intendono svolgere attività di gestione di residenze o alloggi per studenti universitari, ed è finalizzato alla creazione di 60.000 posti letto entro 2026.

Ministero della Salute

[Portale](#) Peste Suina Africana

- [Ordinanza 30 ottobre 2025](#) (Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana);

- [Ordinanza 4 agosto 2025](#) (Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Zona di riduzione della densità di cinghiale e modifiche all'ordinanza commissariale n. 3/2025);

- [Ordinanza 14 luglio 2025](#) (Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana);



INVITALIA

- ["Staff House"](#) (contributo per le spese di alloggio dei lavoratori sostenute dalle imprese del settore turistico) - La domanda può essere precompilata per la sola sezione anagrafica e deleghe dalle ore 12:00 del 17 novembre 2025 e può essere compilata e [inviata dalle ore 12:00 del 21 novembre 2025 e fino alle ore 17:00 del 19 dicembre 2025](#);
- [Brevetti+ 2025](#) (incentivo per la valorizzazione economica dei brevetti); [data apertura: 20/11/2025](#);
- ["ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero"](#) (incentivo per la creazione e lo sviluppo di imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile);

DECRETI/DRETTIVE DEL P.C.M. E DELIBERE DEL C.d.M.

- [Decreto 2 ottobre 2025 - in GU n. 240 del 15.10.2025](#) (Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028);
- [Direttiva 26 febbraio 2024 - in GU n. 64 del 16.03.2024](#) (Misure di coordinamento delle politiche del mare);
- [Delibera 31 luglio 2023 - in GU n. 248 del 23.10.2023](#) (Approvazione del Piano del mare per il triennio 2023-2025);

COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA

[FONDO](#) di solidarietà nazionale

[FONDO](#) di rotazione richieste estorsive e dell'usura

[Associazioni](#) e [Fondazioni](#) antiracket e antiusura

[Accordo quadro](#) ABI per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura

DECRETI DIRETTORIALI/DIRIGENZIALI, DELIBERE, CIRCOLARI, NOTE, AVVISI e ISTRUZIONI

Consiglio dei Ministri

Le [riunioni](#) del Consiglio dei Ministri.

- [Accordo 17 aprile 2025 - in GU n. 119 del 24.05.2025](#) (tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al D.lgs. 81/2008);

Ministero dell'Interno

[FAQ](#) Integrazione migranti

- [Circolare 16 ottobre 2025](#) (Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028) e successiva [Circolare interministeriale di rettifica n. 8524 del 30 ottobre 2025](#);
- [Circolare 20 dicembre 2024, n. 38625](#) (Revisione del Codice della Strada: prime disposizioni operative);

Ministero dell'Economia e delle Finanze

/

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

- [Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025](#) (Rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile);
- [Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025](#) (D.M. 30 gennaio 2015 e applicazione della disciplina DURC);
- [Decreto Direttoriale 8 ottobre 2025, n. 2987](#) (Fermo Pesca – risorse 2024);
- [Circolare n. 15 del 27 agosto 2025](#) (Chiarimenti in merito alla disciplina del lavoro intermittente conseguente all'abrogazione del R.D. 2657/1923);



- [Decreto Direttoriale n. 63 del 10 luglio 2025](#) (Costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva” a valere dal mese di giugno 2024; gennaio e settembre 2025; gennaio e settembre 2026; gennaio, giugno, novembre e dicembre 2027);
- [Decreto prot. 365 dell’11 giugno 2025](#), con la determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l’anno 2025.
- Decreto del Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie [n. 67 del 09 maggio 2025](#) - [Elenco aggiornato degli ETS accreditati al cinque per mille 2025](#) entro il 10 aprile 2025;
- [Circolare 27 marzo 2025, n. 6](#) (Principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” - Legge 203/2024 e prime indicazioni operative in materia di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e cd. dimissioni per fatti concludenti);
- [Decreto Direttoriale n.115 del 17 marzo 2025](#) (Adozione delle Linee guida per a programmazione e progettazione delle attività di formazione propedeutica all’ottenimento della certificazione della parità di genere);
- [Decreto 7 gennaio 2025 - registrato dalla Corte dei Conti il 17 febbraio 2025 con il n. 5](#) (Esonero contributivo c.d. “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno” per assunzioni di lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo in attuazione dell’art. 24 del D.L. 60/2024). Ai fini dell’ammissione al previsto esonero contributivo, i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno, inoltrano domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dall’Istituto con apposite istruzioni.
- [Circolare 13 febbraio 2025, n. 2](#) (Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi);
- [Decreto Direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025](#) (costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini e delle cooperative);
- [Decreto Direttoriale n. 50 dell’8 agosto 2024](#) (Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati dagli istituti di vigilanza privata e di servizi di sicurezza);
- [Decreto Direttoriale n. 30 del 14.06.2024](#) (Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati nelle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza dai mesi di: febbraio e ottobre 2024; gennaio, settembre e ottobre 2025; gennaio 2026) - VED. anche la [prima Nota ANCI](#) sul rinnovo CCNL cooperative sociali, alla luce delle disposizioni del nuovo codice appalti;

Ministero della Salute

/

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

- [Decreto Direttoriale 30 luglio 2025 - in GU n. 185 del 11.08.2025](#) (Cooperative di piccola e media dimensione - Nuova Marcora);
- [Decreto Direttoriale 10 luglio 2025](#) (Registro delle imprese. Sezione speciale per le imprese culturali e creative);
- [Decreto Direttoriale 30 giugno 2025](#) (Riapertura sportello, [fino al 30 settembre 2025](#), autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI);

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

[Giacenze](#) Cereali, semi oleosi, farine ed olii di semi oleosi (q.tà mensili 2023 - 2024 - 2025).

[Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine - anno 2024](#)

[FAQ - Regolamento delegato \(UE\) 2023/2429](#) che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati.

IN EVIDENZA:

- [Circolare n. 549398 del 15 ottobre 2025](#) (Arresto temporaneo obbligatorio anno 2025 - Reg. (UE) 2021/1139 - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE) - l’allegato modello dovrà essere depositato, a cura dell’armatore, presso l’Ufficio marittimo nel quale si effettua il fermo prima della fine del periodo di arresto obbligatorio o delle misure tecniche successive se previste o comunque [entro e non oltre 31 dicembre 2025](#);



- [Decreto Direttoriale n. 514517 del 2 ottobre 2025](#) (Avviso pubblico recante i criteri, le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze e l'ottenimento delle compensazioni a valere sulle risorse previste dall'Obiettivo specifico 2.1 - AZIONE 7 - INTERVENTO CODICE 221707 - "Sostegno alle imprese di acquacoltura");
- [Decreto Direttoriale n. 150036/2025](#) (Disposizioni nazionali relative all'attivazione dell'intervento "Vendemmia verde" - Campagna 2024/2025);
- [Decreto Direttoriale 17 giugno 2025](#) (Modifica del disciplinare di produzione SQNZ carne sostenibile applicabile all'allevamento per la produzione di carne bovina);
- [Circolare 30 aprile 2025, n. 0910977](#) (Circolare ministeriale 27 maggio 2024, prot. n. 0235822, recante disposizioni sui programmi operativi per l'intervento settoriale ortofrutta - Aggiornamento importi forfettari e valori massimi);
- [Decreto Direttoriale n. 100223 del 4 marzo 2025](#) (Linee guida per l'attuazione delle procedure operative del DM 617/2018, modificato dal DM n. 345268 del 30 luglio 2024, relative alle verifiche sul mantenimento del riconoscimento e sul funzionamento delle OP olivicole);
- [Circolare 19 dicembre 2024, n. 670152](#) (Regolamento (UE) 2021/2115 - Applicazione della normativa unionale recante disposizioni sull'attuazione dei programmi operativi del settore ortofrutticolo);
- [Decreto Dipartimentale n. 659723 del 13 dicembre 2024](#) (Settore vitivinicolo - Ripartizione fondi campagna 2025/2026);
- [Circolare 18 settembre 2024](#) (Linee guida sull'etichettatura alimentare);

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

[RENTRI](#) - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

- [Decreto Direttoriale n. 424 del 30 ottobre 2025](#) (Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER); possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione, incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica, che intendono realizzare progetti di investimento che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici per autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica. Le domande di agevolazione devono essere presentate, utilizzando la piattaforma informatica disponibile al link che sarà pubblicato nella pagina dedicata alla misura nel sito web del GSE, [a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 03/12/2025 e fino alle ore 10:00 del giorno 03/03/2026](#);
- [Circolare prot. n. 39940 del 3 marzo 2025](#) (Istruzioni operative per la gestione dei rifiuti da sfalci e potature);
- [Decreto Direttoriale 12 dicembre 2024, n. 254](#) (Tracciabilità dei rifiuti - Manuali RENTRI);
- [Decreto 21 giugno 2024 - in GU n. 153 del 02.07.2024](#) (Disciplina per l'individuazione da parte delle regioni, di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili);

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

[Bonus e finanziamenti](#)

[DECRETI](#) e [CIRCOLARI](#)

INPS

[Circolari, Messaggi e Normativa - Notizie](#)

[Osservatorio](#) sul mondo agricolo.

[ISCRO](#) (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa).

[PIATTAFORMA](#) SIISL - Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa, accessibile anche ai datori di lavoro che, direttamente o attraverso i soggetti da loro delegati, hanno l'opportunità di pubblicare nel sistema le proprie ricerche di personale e navigare tra i curricula caricati per i quali l'utente ha autorizzato la visualizzazione e l'esportazione. I curricula possono essere filtrati per area geografica, titoli di studio, esperienze e competenze, mentre è a discrezione dell'azienda l'abilitazione o meno dell'ordinamento per indice di affinità.

IN EVIDENZA:

- [Messaggio n. 3339 del 6 novembre 2025](#) (Aggiornamento dichiarazione “de minimis” per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime. Modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento);
- [Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025](#) (Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 1, comma 186, della Legge 207/2024. Integrazione al [Messaggio n. 2449/2025](#));
- [Circolare 22 settembre 2025, n. 127](#) (Misure previdenziali di cui al D.lgs. 36/2021, n. 36. Trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi) e [Messaggio di precisazione n. 3185 del 24 ottobre 2025](#);
- [Circolare 5 settembre 2025, n. 123](#) (Interpretazione autentica dell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Ultrattività delle domande presentate dal 1° gennaio 2026 per accedere ai benefici);
- [Messaggio n. 2425 del 1° agosto 2025](#) (Gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito della riclassificazione dell'impresa, e/o dei rapporti di lavoro, dal settore agricolo ad altro settore e viceversa);
- [Circolare 14 luglio 2025, n. 110](#) (Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2025);
- [Circolare 2 luglio 2025, n. 107](#) (Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l'anno 2025);
- [Messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025](#) (Bonus Giovani. Aggiornamento requisiti e indicazioni operative);
- [Circolare del 16 giugno 2025, n. 103](#) (Interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo nelle aree colpite da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da calamità naturali e da epizootie e organismi nocivi ai vegetali. Disposizioni per l'applicazione delle agevolazioni previdenziali di cui al combinato disposto dell'art. 5, comma 2, lettera d), e dell'art. 8 del D.lgs. 102/2004);
- [Circolare del 16 giugno 2025, n. 102](#) (Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato nell'anno 2025 i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata e di pensione anticipata flessibile);
- [Circolare 13 giugno 2025, n. 101](#) (Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo - IDIS);
- [Circolare 21 maggio 2025, n. 94](#) (Contratto di soccida. Implicazioni sulla gestione contributiva delle parti contrattuali datrici di lavoro);
- [Messaggio n. 1561 del 19 maggio 2025](#) (Invio comunicazioni tramite “MyINPS” ai lavoratori parasubordinati per superamento del massimale annuo);
- [Circolare 12 maggio 2025, n. 91](#) (Bonus donne. Indicazioni operative);
- [Circolare 12 maggio 2025, n. 90](#) (Bonus giovani. Indicazioni operative);
- [Circolare 24 aprile 2025, n. 83](#) (Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ex art. 1, comma 186, Legge 207/2024);
- [Circolare 31 marzo 2025, n. 71](#) (Adozione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025. Aggiornamento della “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all'articolo 49 della legge 88/1989”) e [Messaggio n. 3206 del 27 ottobre 2025](#) (Pubblicazione del Manuale di classificazione e rilascio della funzionalità di consultazione delle regole di compatibilità);
- [Circolare 20 marzo 2025, n. 60](#) (Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione di cui all'articolo 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Aggiornamento delle indicazioni per l'accesso al contributo e presentazione delle domande) – Ved. anche [Messaggio n. 1165 del 4 aprile 2025](#);
- [Circolare 5 marzo 2025, n. 54](#) (Reddito di Libertà);

- [Messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025](#) (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 19 della Legge 203/2024);

- [Circolare 30 gennaio 2025, n. 30](#) (Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese - Decontribuzione Sud PMI - ai sensi dell'art. 1, commi da 406 a 412, della Legge 207/2024);

- [Circolare 30 gennaio 2025, n. 26](#) (Determinazione per l'anno 2025 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti);

- [Circolare 9 ottobre 2024, n. 91](#) (Contribuzione in agricoltura. Sospensione d'ufficio dell'attività con dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate esclusivamente da operai a tempo determinato). Rispetto alla classifica e alla iscrizione ad opera dell'INPS dei datori di lavoro nella Gestione contributiva agricola (GCA), la Circolare ricomprende - nelle premesse - anche quei datori di lavoro che, pur non essendo imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c., "lo diventano per assimilazione ai sensi di una espressa previsione di legge che li equipara, sotto il profilo civilistico (ma con immediate ripercussioni sul piano previdenziale), a quelli di cui al medesimo articolo 2135" e, tra questi, le cooperative agricole di conferimento di cui all'art. 1, comma 2, del [D.lgs.228/2001](#) composte [*"integralmente"*, secondo l'interpretazione restrittiva fornita con la [Circolare INPS n. 94/2019](#)] da imprenditori agricoli (e Coltivatori Diretti) ed i loro Consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

In aggiunta a queste imprese, la Circolare in commento ne considera altre che - sebbene non agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c. o di norme civilistiche speciali, e quindi classificabili in altri settori ai fini previdenziali - sono comunque tenute a iscrivere i lavoratori con la qualifica di operaio alla GCA in forza di particolari norme ([Legge 240/1984](#) e [Legge 92/1979](#)) e per quanto di interesse:

a) imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, quando per l'esercizio di tali attività NON ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata;

b) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;

c) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;

d) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale (configurandosi la fattispecie del contoterzismo o dell'attività agromeccanica così come definita dall'articolo 5 del [D.lgs. 99/2004](#)), di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività;

INAIL

[Circolari](#)

Bando ISI [2024](#) - **Publicati gli elenchi cronologici definitivi il 14 novembre 2025. Caricamento della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi dal 15 novembre 2025 al 16 gennaio 2026, ore 18:00.**

IN EVIDENZA:

- [Circolare 20 maggio 2025, n. 31](#) (Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive dilettantistiche. Esclusione dell'obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa);

- [Circolare 20 maggio 2025, n. 29](#) (Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2025);

- [Circolare 7 aprile 2025, n. 26](#) (Disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di competenza dell'Inail secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati e istruzioni operative vigenti sull'attività di vigilanza);

Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL

ORIENTAMENTI ISPETTIVI ([Circolari](#) - [Note e Pareri](#)) e [INTERPELLI](#)

[Manuale Operativo](#) per la gestione della piattaforma Patente a Crediti

Le retribuzioni di 154 contratti collettivi, divise per livello, [in vigore al 1° gennaio 2025](#)

Rapporto attività di vigilanza [anno 2024](#)

[Linee guida](#) per la vendemmia turistica

IN EVIDENZA:

- [Circolare 23 settembre 2024, n. 4](#) (Patente a crediti. Prime indicazioni su *“Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”*) - [Allegato](#);
- [Nota prot. n. 288 del 15 luglio 2025](#) (Riconoscimento crediti aggiuntivi);
- [Decreto Direttoriale 25 giugno 2025, n. 43](#) (Definizione delle nuove modalità di visualizzazione della Patente a Crediti);
- [Nota prot. n. 964 del 4 giugno 2025](#) (Indicazioni operative in merito all'applicabilità della sanzione prevista dall'articolo 27, comma 11, del D.lgs. 81/2008, nel caso in cui, durante un'ispezione, si disconosca la natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un'impresa affidataria, accertando invece una vera e propria subordinazione);
- [Nota prot. 656 del 23 gennaio 2025](#) (Legge n. 203/2024 - Tesserini di riconoscimento);
- [Nota prot. 579 del 22 gennaio 2025](#) e [Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024](#) (Legge 203/2024 recante *“Disposizioni in materia di lavoro”* - prime indicazioni);
- [Nota n. 9326 del 9 dicembre 2024](#) (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti - regime sanzionatorio); Ved. anche [Circolare n. 4 del 23 settembre 2024](#);
- [Nota n. 6774 del 17 settembre 2024](#) (Elenco delle violazioni soggette a diffida amministrativa ex artt. 1 e 6 del D.lgs. 103/2024);
- [Nota n. 1357 del 31 luglio 2024](#) (Decreto Legislativo n. 103/2024: nota operativa di DC Giuridica per *“semplificazione dei controlli sulle attività economiche”*);
- [Nota n. 5486 del 16 luglio 2024](#) (Vigilanza imprese agrituristiche);
- [Nota prot. 1091 del 18 giugno 2024](#) (Art. 29, co. 4, D.L. n. 19/2024 - Regime sanzionatorio in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti) - [Allegato](#) alla Nota e [Indicazioni operative](#);
- [Nota prot. n. 795 del 24 aprile 2024](#) (Contratto di apprendistato - chiarimenti per le attività stagionali);

Agenzia delle Entrate

[Circolari](#) - [Risoluzioni](#) - [Provvedimenti](#) del Direttore.

Le [risposte](#) agli Interpelli.

La [consulenza](#) giuridica.

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (2025) - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, [dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025](#), dell'ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 e l'ammontare delle spese che si prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025, nonché Comunicazione *“integrativa”*, [dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025](#), attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione;

Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura (2024) - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, [tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025](#), l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché, [tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025](#), l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Definizione agevolata liti pendenti, attivo il [servizio web](#) per l'invio delle domande.

[Guida](#) alle agevolazioni della dichiarazione 2025.

IN EVIDENZA:

- [Risoluzione n. 56 del 13 ottobre 2025](#) (Tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro - Determinazione della sanzione - Articolo 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- [Risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025](#) (Inversione contabile settore logistica - Versamento, tramite modello F24, dell'IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, comma 59, della Legge 207/2024, n. 207 - Istituzione codice identificativo "66");
- [Risposta n. 14 del 30 settembre 2025](#) (Risposte a quesiti in tema di: redditi dei "lavoratori sportivi"; disciplina dei "premi" nell'ambito del dilettantismo; Irap degli enti sportivi del dilettantismo – D.lgs. 36/2021);
- [Circolare n. 12 del 8 agosto 2025](#) (Riforma Irpef - Revisione della disciplina dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali - Artt. 1 e 2, D.lgs. 192/2024);
- [Provvedimento Direttoriale 28 luglio 2025](#) (Approvazione del modello di comunicazione dell'opzione IVA per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all'art. 1, comma 60, [Legge 207/2024](#));
- [Risposta n. 192 del 22 luglio 2025](#) (Concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e Ciclomotori);
- [Risposta n. 7 del 15 luglio 2025](#) (Imposta sostitutiva nella misura del 5% sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance) nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);
- [Circolare 3 luglio 2025, n. 10](#) (Chiarimenti relativi alla disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori);
- [Risposta n. 156 del 16 giugno 2025](#) (Realizzazione un impianto agrivoltaico - Reverse charge - Art. 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633);
- [Risposta n. 136 del 19 maggio 2025](#) (Codatorialità - Contratto di rete - Trattamento IVA);
- [Risoluzione n. 24 dell'8 aprile 2025](#) (Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025);
- [Risoluzione n. 23 del 3 aprile 2025](#) (Atti "costitutivi" del diritto di superficie su terreni agricoli - Articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR);
- [Risposta n. 86 del 3 aprile 2025](#) (Decadenza dall'agevolazione per la piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo del 30 dicembre 2009, n. 194);
- [Circolare 14 marzo 2025, n. 2](#) (D.lgs. 139/2024 e D.lgs. 187/2024. Modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori);
- [Risposta n. 63 del 4 marzo 2025](#) (Errori contabili – errata classificazione – correzione – rilevanza IRES e IRAP);
- [Risposta n. 61 del 4 marzo 2025](#) (Impianti agrivoltaici avanzati – produzione e cessione di energia elettrica – art. 1, co. 423, della legge n. 266 del 2005 – imprenditore agricolo – requisito della connessione con l'attività agricola – criteri – regime fiscale);
- [Risposta n. 42 del 20 febbraio 2025](#) (Tassa di concessione governativa e imposta di bollo sui libri e registri di cui all'articolo 2421 del codice civile, tenuti in modalità digitale ai sensi dell'articolo 2215-bis del codice civile);
- [Circolare 20 gennaio 2025, n. 1](#) (Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni – Art. 4, D.lgs. 216/2023, DM 25 giugno 2024 e Art. 1, commi 399 e 400, Legge 207/2024, n. 207);
- [Risoluzione n. 67 del 20 dicembre 2024](#) (Irrelevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto);
- [Risposta n. 6 del 8 ottobre 2024](#) (Aliquota IVA cessioni di fauna selvatica effettuate nei confronti delle imprese agricole che svolgono "attività connesse" di tipo faunistico-venatorio);
- [Risposta n. 188 del 1° ottobre 2024](#) (Affitto o acquisto del ramo di azienda e art. 119, comma 10-bis, del D.L. "Rilancio");



- [Circolare n. 18 del 17 settembre 2024](#) (Artt. da 6 a 37 del D.lgs. 113/2024 n. 13 - Disciplina del Concordato Preventivo Biennale);
- [Risoluzione n. 37 del 22 luglio 2024](#) (Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità Energetiche costituite in forma di enti non commerciali - Art. 31, D.lgs. 199/2021);
- [Risposta n. 155 del 15 luglio 2024](#) (Trattamento IVA dei pacchetti turistici e dei pacchetti ospitalità);
- [Circolare n. 10 del 10/05/2024](#) (Legge 213/2023 - Novità sulla disciplina delle locazioni brevi);
- [Risposta n. 94 del 17 aprile 2024](#) (Credito d'imposta "ZES" ex art. 5, D.L. 91/2017 e Credito d'imposta "Mezzogiorno" ex art. 1, co. 98 e ss., Legge 208/2015. Esclusione cumulabilità).
- [Risposta consulenza giuridica n. 1/2024](#) (Società cooperative rilevanza ai fini IRAP dei ristorni);
- [Risposta n. 89/E dell'11 aprile 2024](#) (Regime fiscale applicabile, ai fini Irpef, per i beni aziendali offerti in omaggio ai propri dipendenti);
- [Risposta n. 70 del 13 marzo 2024](#) (Cooperativa Edilizia, a proprietà divisa e/o a proprietà indivisa. Assegnazione alloggi ai soci - Trattamento IVA);

Agenzia Entrate-Riscossione

Rateizzazione, cosa cambia [dal 1° gennaio 2025](#)

- ["Definizione agevolata"](#) - [FAQ](#)

ISMEA

Nuovo [Rapporto](#) *"Cooperative agroalimentari di piccola e media dimensione. Prospettive e opportunità in contesti mutevoli"*.

Accesso al [CREDITO](#)

IN EVIDENZA:

- **Al via l'VIII^a Edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole: Le manifestazioni di interesse (MDI) possono essere presentate fino alle ore 23:59 del 19 novembre 2025, esclusivamente attraverso il [portale dedicato](#).**

Albo Nazionale degli Autotrasportatori

- [Delibera 8 ottobre 2025](#) (Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2026);
- [Verifica dei requisiti](#) posseduti dalle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori;
- [Delibera 16 aprile 2025 - in GU n. 108 del 12.05.2025](#) (Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2024);

UNIONCAMERE

Nuova classificazione [ATECO 2025](#) - Dal 1° aprile 2025, Imprese e liberi professionisti potranno verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica, e dovranno adottarla per tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale.

- [Manuale operativo](#) per il deposito dei Bilanci al Registro delle Imprese. Campagna Bilanci 2025.

LA CRISI D'IMPRESA E LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA - La [piattaforma nazionale](#) a supporto delle imprese in difficoltà.

TITOLARE EFFETTIVO - [Manuale](#) operativo e [FAQ](#) del MEF

NB: La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare al Registro delle imprese (unica eccezione è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di "conferma" - da inviarsi ENTRO 12 MESI DALLA PRECEDENTE - che le imprese dotate di personalità giuridica possono inviare al Registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio).

Tutte le volte in cui si verifichi una variazione della titolarità effettiva dovuta a qualsiasi causa (ad es. la nomina di un nuovo legale rappresentante di persona giuridica privata) deve essere inviato un nuovo modello digitale TE al Registro delle imprese competente entro 30 giorni dall'atto o dall'evento che ha provocato il cambiamento.



GSE

LE SOLUZIONI PER LE [IMPRESE](#)

[Sezione Web](#) dedicata ai GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

ANAC

- [Comunicato del Presidente 5 novembre 2025](#) (Facilitazioni e semplificazioni per viaggi d'istruzione e stage linguistici - Chiarimenti per le istituzioni scolastiche prive di qualificazione come stazioni appaltanti);
- [Delibera n. 573 del 10 dicembre 2024](#) (Soccorso istruttorio non percorribile se manca allegato a corredo dell'offerta);
- [Parere di precontenzioso n. 407 del 11 settembre 2024](#) (Appalti pubblici - Servizi - Scelta del contraente - Requisiti di ordine generale – Iscrizione nelle white list);
- [Delibera n. 391 del 30 luglio 2024](#) (Appalti di servizi pulizia, la stazione appaltante deve documentare di aver fatto i controlli);
- [Vademecum informativo](#) per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro.
- Aggiornamento dei prezzi di riferimento in ambito sanitario [dei servizi di pulizia, sanificazione e ristorazione](#);
- [Delibera n. 244 del 24 maggio 2024](#) (Servizi e forniture, necessità dei controlli durante la fase di esecuzione);
- [Parere di funzione consultiva n. 4/2024](#) (Bandi di gara e Termini pagamento);
- [Parere n. 11 del 28 febbraio 2024](#) (Procedura negoziata, non ammissibile il criterio dell'ordine cronologico dei primi cinque arrivati);
- [Whistleblowing](#);
- [Bando tipo](#) per Servizi e Forniture ordinarie;
- [Parere n. 58 del 15 novembre 2023](#) (Illegittimo derogare al principio rotazione appalti giustificandolo con ragioni di urgenza);
- [Delibera 27 giugno 2023 - in GU n. 163 del 14.07.2023](#) (Approvazione del bando tipo n. 1/2023. Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo);

ICE Agenzia

I [SETTORI](#) di intervento e gli [EVENTI](#) organizzati dall'Agenzia.

Il [portale](#) dedicato alle imprese italiane per orientarsi nel mondo dell'export.

Agenzia Dogane Monopoli

[Circolari](#) e [Risoluzioni](#)

Domande frequenti - [FAQ](#)

Garante Privacy

La [Guida](#) aggiornata sull'utilizzo dei social media.

Con "Olivia", il [Tool virtuale gratuito](#), sono disponibili - previa registrazione - 15 corsi gratuiti sul GDPR e test di controllo per la verifica della conformità dei trattamenti alla disciplina sulla privacy.

La "[Guida](#) all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"

Trattamento dei dati - [Principi fondamentali](#)

IN EVIDENZA

- [Provvedimento del 23 giugno 2025, n. 363](#) (No alla divulgazione dei motivi dell'assenza dei dipendenti);
- [Provvedimento del 16 gennaio 2025](#) (Limiti al controllo a distanza dei dipendenti);



ACCORDI/PROTOCOLLI, LINEE GUIDA/MANUALI, RAPPORTI/PUBBLICAZIONI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità telematica per le aziende con più di 50 dipendenti ([DM 29 Marzo 2022](#)). Sul sito <https://servizi.lavoro.gov.it> è reso disponibile un apposito applicativo informatico. Il termine di invio del Rapporto è fissato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio (2026, 2028, ecc.) - Disponibile il [nuovo modello telematico](#).

[MANUALE](#) di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni.

INAIL

- [Modelli organizzativi e trasformazione digitale](#): esperienze aziendali per il miglioramento della salute e sicurezza
- [Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro](#)
- La diffusione e l'utilizzo dei [defibrillatori \(DAE\) nei luoghi di lavoro](#)
- [Prevenzione incendi](#) per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
- La metodologia per la valutazione e gestione del [rischio stress lavoro-correlato](#)
- Sicurezza e salute nei porti – [Codice Ilo di buone pratiche](#)
- Infortuni mortali [nelle lavorazioni agricole](#) e [in presenza di trattori](#)
- Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: [organizzazione degli spazi e viabilità](#)
- Prevenzione incendi per attività [asili nido](#) e per [attività commerciali](#)
- Gli infortuni mortali [nelle lavorazioni agricole](#)
- Gli [infortuni sul lavoro in orario notturno](#) in Italia
- La [valutazione dei rischi](#) in ottica di genere
- Le malattie professionali nel settore del [commercio al dettaglio](#)
- [Secondo rapporto](#) sui lavoratori marittimi
- [Esame](#) degli eventi lesivi mortali tra gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima
- [La sostenibilità d'impresa](#) nel mondo del lavoro che cambia
- [La valutazione della qualità dell'aria](#) nei luoghi di lavoro

UECOOP PER TE

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

I WEBINAR organizzati in collaborazione con l'Ispettorato Nazionale del lavoro

- “Vigilanza, soci lavoratori e responsabilità” - [1° webinar](#), [2° webinar](#), [3° webinar](#), [4° webinar](#), [5° webinar](#) e [6° webinar](#).

EVENTI E PROGETTUALITA'

La prima Guida UE.COOP dedicata all'impresa cooperativa: [“Dire, fare, essere cooperatori. Ecco cosa c'è da sapere sull'impresa cooperativa”](#)

Pagina Web [“Progetto Pesca 2024”](#) - l'[articolo](#) sul periodico “Italia Economy”.

[GUIDA](#) Camperisti (ed. 2024)

[Brochure](#) Studenti (ed. 2024)

Evento PNRR 28.02.2024 - Il [VIDEO](#)